

## COMUNE DI PIANEZZE

=====

### REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI.

adottato con deliberazione di Consiglio comunale n° 57 del 6 dicembre 1990

#### Art. 1 FINALITA'

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 07.08.1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati.

#### Art. 2 DESTINATARI

a) Enti Pubblici e Privati, Cooperative, Fondazioni, Parrocchie, Congregazioni, Istituzioni, Organismi, Associazioni, Gruppi di volontariato operanti nel mondo dell'istruzione, della cultura, dello sport e del sociale; Consorzi

b) Gli individui e le famiglie in condizioni di particolare necessità (art. 1 l. 3.6.37 n. 847, attribuzione al comune con il D.P.R. n. 616 del 24.7.77 art. 25 comma 8');  
- Famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto (D.P.R. 24.7.77 n. 616 art. 23);  
- Ex detenuti (D.P.R. 24.7.77 n. 616 art. 23);  
- Minorenni soggetti a provvedimenti dalle autorità giudiziarie minorili (D.P.R. 24.7.77 n. 616 art. 23);  
- Le persone che traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione (D.P.R. 24.7.77 n. 616 art. 23);  
- Alunni che debbono assolvere l'obbligo scolastico (D.P.R. 24.7.77 n. 616 art. 42, L.R. 10.7.86 n. 26);  
- Studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (D.P.R. n. 616 24.7.77 art. 42, L.R. 2.4.85 n. 31 e L.R. 10.7.86 n. 26);  
- Emigranti di origine veneta (D.P.R. 24.7.77 n. 616 art. 22);  
- Mutilati e invalidi di lavoro (D.P.R. del 18.4.79 e D.P.R. del 31.3.79);  
- Orfani dei lavoratori (D.P.R. del 18.4.79);  
- Conduttori di appartamento meno abbienti (l. 27.7.79 n. 392 Tit. III);  
- Hanseniani e loro familiari (l. 13.8.80 n. 463).  
- Inserimento e rieducazione di individui provati da esperienze negative (droga, alcool, carcere, malattia) o di loro familiari;  
- Interventi a difesa della maternità ed infanzia, per l'inserimento di bambini portatori di handicap per agevolare le adozioni e gli affidi, per evitare forme di emarginazione e devianze nei bambini, nei genitori ed anziani.  
- Lavoratori extracomunitari e loro famiglie

c) - Inabili ricoverati in Istituti;  
- Persone per bisogni eccezionali;  
- Persone che utilizzano il servizio domiciliare.

#### Art. 3 SETTORI E FINALITA' DI INTERVENTO

A) - L'Amministrazione Comunale intende garantire interventi di qualsiasi tipo ed entità a favore di Enti, Istituzioni, Fondazioni, Parrocchie, Congregazioni, Consorzi

Organismi, Associazioni, Cooperative - Gruppi di volontariato che svolgono attività aperte a tutti i cittadini, che operano senza scopo di lucro con specifiche finalità per la promozione umana e sociale nei settori dell'istruzione, della cultura, dell'assistenza, dello sport, del turismo e dell'organizzazione del tempo libero.

- Pubblica istruzione e cultura.

Gli interventi saranno mirati a sostenere l'opera educativa della famiglia e della scuola per i minori e per i giovani, nonché a promuovere l'educazione permanente ricorrente per gli adulti.

In particolare saranno privilegiate le seguenti iniziative:

- 1) Proposte culturali riservate alla scuola dell'obbligo in collaborazione con l'Amministrazione Scolastica, la Biblioteca ed altri Enti o Associazioni che operano nel settore.
- 2) Iniziative per l'organizzazione di corsi di informazione e di formazione per giovani e adulti in base alle esigenze emergenti.
- 3) Manifestazioni di particolare rilievo artistico e culturale.
- 4) Iniziative culturali e formative promosse da scuole ed istituti a vantaggio di studenti o di gruppi sociali del Comune.

- Sport - Turismo - Tempo libero - Sociale - Sviluppo Economico.

Gli interventi saranno mirati:

- 1) Favorire la pratica dello sport come componente fondamentale per l'educazione e la formazione;
- 2) Avviare all'occupazione del tempo libero in attività ricreative che contribuiscono alla crescita culturale o sociale della comunità;
- 3) Diffondere la conoscenza, il rispetto e l'amore per l'ambiente, la sua storia e le sue bellezze naturali e artistiche;
- 4) Prevenire la causa di situazione di disagio e diffondere una cultura di solidarietà;
- 5) Diffondere la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale;
- 6) Promuovere e sostenere la capacità imprenditoriale degli operatori.

- B) - Gli interventi a favore dei destinatari specificati all'art. 2 lett. b, saranno determinati dalle singole disposizioni di legge e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n. 55 del 15.12.1982 secondo il criterio del minimo vitale.
- C) - Gli interventi a favore dei destinatari elencati nell'art. 2 lett. c, saranno specificatamente trattati in prosieguo.

Art. 4 CRITERI ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI  
GRUPPI ENTI

A - Per la quantificazione dei contributi a favore di destinatari di cui all'art. 2 lett. a, l'Amministrazione Comunale terrà conto dei seguenti criteri:

- a) Numero di utenti coinvolti;
- b) Consistenza delle attività svolte;
- c) Costi di gestione del gruppo o delle singole iniziative;
- d) Livelli raggiunti in termini di qualità ed efficienza dei servizi resi;
- e) Capacità di dare risposta a reali esigenze della cittadinanza;
- f) Situazioni di particolare emergenza che richiedono interventi straordinari "una tantum";

Per avere il diritto all'erogazione del contributo, i destinatari sono tenuti a presentare domanda scritta entro il 30 giugno pena decadenza di ogni anno allegando il bilancio preventivo o programma atto a dimostrare la necessità dell'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. A tal proposito l'A.C. si riserva di chiedere integrazioni di documenti o quantaltro ritiene necessario per l'esame del documento programmatico.

In relazione alla disponibilità economica prevista in bilancio, la Giunta Municipale procederà a determinare l'ammontare del contributo sulla base dei criteri di cui sopra.

La Giunta Municipale provvederà all'erogazione del contributo in due soluzioni. Una prima, nella misura del 50% ad approvazione del programma, il saldo a presentazione del rendiconto sulla spesa ammessa.

Sarà possibile l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di situazioni di particolare urgenza e che richiedono interventi straordinari senza la presentazione del documento contabile programmatico. In quest'ultima ipotesi i destinatari dovranno presentare entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione del contributo il rendiconto sulla somma ricevuta.

I rendiconti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.

## B - Criteri ed entità dei contributi per la promozione sportiva.

L'Amministrazione Comunale stanZIA in un apposito capitolo di spesa una somma da destinare alla promozione delle pratiche sportive tra le società o gruppi sportivi regolarmente costituiti e gli istituti scolastici della scuola dell'obbligo (scuole elementari e medie) che abbiano sede ed operino nel territorio comunale e che si dedichino allo sport a livello promozionale e dilettantistico.

### MODALITA' DI ACCESSO ALLA RIPARTIZIONE:

Possono accedere alla ripartizione tutte le società <sup>o gruppi</sup> sportivi che siano costituiti in società regolarmente

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre allegando:

- 1) bilancio consuntivo della stagione sportiva trascorsa (settembre/agosto);
- 2) elenco dei tesserati
- 3) elenco dei ragazzi frequentanti i corsi promozionali, con specificata età e residenza;
- 4) elenco dei soci con relative cariche sociali;
- 5) gli Istituti scolastici devono produrre copia del verbale consuntivo approvato dal consiglio d'istituto.

### ENTITA' DEI CONTRIBUTI

1) ad ogni società <sup>o gruppo</sup> sarà corrisposta, in eguale percentuale, le tasse di iscrizione ai campionati e gare organizzati dalle Federazioni affiliate al C.O.N.I. e C.S.I., <sup>o altre riconosciute</sup> per il settore promozionale, dilettantistico e amatoriale;

2) alle società con impianti propri sarà concesso un contributo, quale compartecipazione alle spese di manutenzione impianti. Le società si impegnano, quale contropartita a mettere a disposizione gratuitamente i loro impianti per manifestazioni organizzate dalle scuole dell'obbligo (elementari e medie) concordate con l'Amministrazione Comunale, Assessorato allo Sport;

3) alle società sprovviste di impianti propri sarà data copertura alle spese sostenute per lo svolgimento dei corsi promozionali effettuati utilizzando gli impianti comunali a altri impianti.

#### 4) alla Scuola Elementare

a) sarà un contributo per le spese di partecipazione ai

"Giochi della Gioventù"

b) la copertura delle spese di organizzazione di gare o campionati anche non competitivi che coinvolgano tutti gli allievi;

6) per le società che svolgono solo attività promozionale sarà concesso il contributo solo a copertura delle tasse di:

a) iscrizione ai campionati (calcio, pallavolo, pallacanestro, ecc.);

b) affiliazione (ciclismo);

7) la somma restante, una volta soddisfatti i punti 1,2,3,4,5, sarà a disposizione dell'Amministrazione comunale per interventi straordinari.

Qualora vi manifestino condizioni particolari da parte di società o enti ammessi alla ripartizione dei contributi, l'organo competente si riserva la facoltà effettuare accurate indagini e di intervenire sia con aumento, sia con la diminuzione e sia anche con l'esclusione dal contributo in seguito alle risultanze dell'indagine.

#### Art. 5 ENTITA' DI CONTRIBUTI PER LE FIGURE INDICATE NELL'ARTICOLO 2 LETTERA B)

Per la quantificazione del contributo a favore dei destinatari indicati nella lettera b) dell'art. 2 l'A.C. utilizzerà il criterio del minimo vitale.

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcune bisogni di vita di relazione.

Esso è calcolato su una quota base mensile, pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS.

Tale quota base sarà aggiornata automaticamente secondo le variazioni della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS.

Il Reddito minimo vitale della persona sola è considerato il 120% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare composto da più persone è calcolato sommando le seguenti quote:

- Capo famiglia 100% della quota base
- Il secondo componente: 70% della quota base
- Altri familiari/componenti: 20% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che, a seguito malattia o minorazione siano così bisognosi da non essere in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, è calcolata una quota familiare del 155% della quota base.

Gli importi dell'affitto vanno aggiunti alle quote di cui ai commi precedenti nel loro reale ammontare e sempre che non superi l'importo massimo pari a £. 200.000.=.

La composizione del nucleo familiare è determinato dallo stato di famiglia.

1) L'entità del contributo.

E' pari alla differenza tra il minimo vitale più l'affitto (nella misura massima di £. 200.000.=) e il reddito accertato. Il contributo viene erogato mensilmente.

La richiesta di contribuzione deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali che provvederà ad esaminarla. La Giunta Municipale, delibererà l'ammontare del contributo da corrispondere.

2) Documentazione e requisiti per aver diritti alla contribuzione:

- Stato di famiglia;
- Certificato di pensione o altra documentazione atta a comprovare i redditi del nucleo familiare;
- Ricevuta dell'eventuale affitto;
- Residenza dei componenti del nucleo familiare nel Comune di Pianezze;
- Mancanza di proprietà di beni immobili da parte dei componenti il nucleo familiare (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa) tali da consentire un reddito adeguato;
- Mancanza di persone tenute agli alimenti come previsto dall'art. 433 dal codice civile;
- Ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare lo stato di bisogno;
- Dichiarazione dei redditi;
- Ultima busta paga;
- Cartellino rosa dei disoccupati;
- La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali e/o dal Comando VV.UU.

Tale accertamenti possono consistere:

- a) Eventuali ricerche catastali disposte dalla Giunta Municipale sulle proprietà di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) Eventuali ulteriori accertamenti per la valutazione del tenore di vita;

Art. 6 INABILI RICOVERATI IN ISTITUTI

Alle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, l'Amministrazione Comunale garantisce la possibilità di essere ricoverata in istituto assumendo a proprio carico l'intera retta o parte di essa.

Al pagamento della retta concorre il ricoverato con l'eventuale reddito percepito assicurando comunque allo stesso una quota minima pari al 20% ai sensi della L.R. 22/89 della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS.

Per essere ammessi al servizio è necessario avere i seguenti requisiti:

- Il reddito mensile della persona da ricoverare deve essere inferiore alla retta mensile dell'istituto;
- Non devono esistere persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile;
- I componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di Pianezze;
- I componenti del nucleo familiare non devono possedere beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa), tali da consentire un reddito adeguato;

Il servizio di mantenimento inabili in istituto viene erogato finchè permane uno stato di necessità.

La documentazione e i requisiti necessari per usufruire del contributo sono quelli previsti dall'art. 5 punto 2.

#### Art. 7 CONTRIBUTI ECONOMICI PER CASI ECCEZIONALI

L'Amministrazione Comunale garantisce contributi a carattere continuativo o una tantum per:

- Cure costose e prolungate o particolari non ricoperte in tutto o in parte da altri Enti;
  - Custodia anche temporanea di minori, anziani o inabili;
  - Assistenza a soggetti non autosufficienti che non può essere assicurata dai familiari e che richieda la presenza di terzi;
  - Trasporto necessario per accedere a servizi o prestazioni relativi ad handicap;
  - Fornitura di attrezzatura o esecuzione di opere indispensabili per la vita domestica;
  - Garantire il diritto allo studio per studenti meritevoli;
  - Inserimento e rieducazione di individui provati da esperienze negative (droga, alcool, carcere, malattia) o di loro familiari;
  - Garantire la difesa della maternità e dell'infanzia per agevolare le adozioni e gli affidi per evitare pericolose forme di emarginazione e devianza nei bambini, nei giovani negli anziani;
  - Interventi per lavoratori extracomunitari eloro famiglie.
- L'entità del contributo è pari alla spesa mensile da sostenere se il reddito familiare mensile è inferiore al minimo vitale mensile, oppure se il reddito è superiore al minimo vitale, alla differenza tra la spesa mensile da sostenere e la differenza tra il reddito e il minimo vitale.

Per ottenere il contributo economico è necessario che il nucleo familiare possiede i seguenti requisiti:

- I componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune di Pianezze;
- Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vitale;
- I componenti del nucleo familiare non devono possedere beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze della famiglia stessa) tali da consentire un reddito adeguato;
- Non devono esistere persone tenute agli alimenti come previsto dall'art. 433 del codice civile,
- Il bisogno eccezionale deve essere documentato con certificazioni di Organi competenti, fatture di spese e quantaltro sarà ritenuto necessario;
- Il reddito mensile del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vitale sommato alla spesa mensile per il bisogno eccezionale;

I contributi sono erogati una tantum oppure mensilmente e l'erogazione sarà assicurata finché persisterà il bisogno eccezionale.

I requisiti e la documentazione necessaria per ottenere il contributo sono quelli previsti dall'art. 5 punto 2.

#### Art. 8 SERVIZIO DOMICILIARE

Il servizio domiciliare ha lo scopo di favorire e consentire la permanenza al proprio domicilio di persone che abbiano perduto in parte o completamente l'autosufficienza.

Il servizio domiciliare è rivolto alle persone le cui esigenze non sono o non possono essere soddisfatte da familiari.

Le prestazioni del Servizio Domiciliare sono stabilite ogni volta dalla Giunta Municipale su istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali, tenendo conto:

- delle richieste e dei bisogni dell'utente;
- della disponibilità operativa del servizio.

Per l'ammissione al Servizio Domiciliare sono richiesti gli stessi requisiti di cui all'art. 5 punto 2.

La Giunta Municipale per casi con situazioni di gravità psico-sociale può non tener conto del requisito previsto secondo il quale il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere inferiore al minimo vitale.

La richiesta va

rinnovata annualmente.

Nel caso in cui il richiedente non venga ammesso per mancanza dei requisiti, lo stesso può richiedere l'erogazione del servizio a pagamento. Il prezzo del servizio viene stabilito dalla Giunta Municipale annualmente in base a parametri predeterminati.



**NORME TRANSITORIE**

Per l'anno 1990, per i destinatari di cui articolo 2 lett. a, le domande di contributo potranno essere presentate entro il 15.12.1990.

L'A.C. provvederà ad assegnare i contributi in relazione ai fondi stanziati nel Bilancio 1990 e in base ai criteri in premessa descritti.